

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI FORSU (CER200108) E SCARTI VEGETALI (CER200201)
PROVENIENTI DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA PRESSO I COMUNI SOCI EFFETTUATO
DA VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L. CIG B92B8DA3A3**

Art. 1 . OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento dei rifiuti **FORSU (CER200108) E SCARTI VEGETALI (CER200201)** provenienti dal servizio pubblico di raccolta effettuato da Val Cavallina Servizi Srl.

La società intende conferire presso l'impianto i rifiuti per una quantità massima stimata di FORSU CER200108 pari a ton 8.000,00/anno e di SCARTI VEGETALI CER200201 pari a ton 4.500,00/anno.

Art. 2 . CORRISPETTIVI

2.1 Quale corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti oggetto del contratto, il conferente corrisponderà € per la FORSU CER200108 e per gli scarti vegetali CER200201 per ciascuna tonnellata di rifiuti effettivamente conferita, compresi tutti gli oneri della sicurezza.

Detto corrispettivo si intende al netto di iva e comprensivo di ecotassa ed eventuale contributo ambientale e di qualsiasi altro elemento di costo comunque denominato. L'Appaltatore rinuncia pertanto espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso di ecotassa, di contributo ambientale laddove corrisposta nella misura stabilita dalle disposizioni regionali e royalties, riconoscendo che detti valori, ove applicabili o previsti, sono già compresi nell'importo contrattuale.

2.2 Il prezzo rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto e delle sue eventuali proroghe.

Art. 3 . PAGAMENTI

3.1 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge durante tutta la valenza contrattuale. Inoltre si impegna a comunicare almeno 10 giorni prima del 1° pagamento, i conti correnti dedicati alla commessa e gli estremi delle persone abilitate ad operarvi, oltre a indicare in fattura il CIG relativo al servizio. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale Competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

3.2 Il pagamento delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice avverrà tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione fattura fine mese, previa verifica della documentazione richiesta.

Art. 4. CAUZIONE DEFINITIVA

4.1 Ai fini della costituzione e valorizzazione della cauzione definitiva, si fa riferimento a quanto previsto in materia dal Dlgs 36/2023.

4.2 Resta salvo per l'Ente Appaltante, in ogni caso, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione definitiva risultasse insufficiente.

4.3 L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione definitiva di cui l'ente appaltante avesse dovuti valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso

di inadempienza la cauzione definitiva potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal canone d'appalto.

4.4 La cauzione definitiva resterà vincolata fino all'accertamento del completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Art. 5. NATURA DEL SERVIZIO – ESECUZIONE D'UFFICIO

5.1 Il servizio oggetto del presente appalto è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato. L'Appaltatore è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, etc...

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'ente appaltante potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi all'appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno.

5.2 In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'ente appaltante avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

Art. 6. GESTIONE DEL SERVIZIO

6.1 Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio e a proprie spese.

6.2 L'Appaltatore si impegna ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto.

Art. 7. DANNI A TERZI

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o indennizzo nei confronti dell'ente appaltante.

Art. 8. COOPERAZIONE

Il personale dipendente dell'appaltatore provvederà a segnalare all'ente appaltante quelle circostanze e fatti che, rilevate dall'espletamento del proprio compito, possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento del servizio.

Art. 9. PENALITA'

9.1 In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dalla stazione appaltante, all'infrazione contestata, si impegna al pagamento degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante, calcolati al valore di mercato, con una penale del 20%.

9.2 Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

9.3 L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

9.4 L'ammontare della penalità sarà trattenuto dal pagamento della prima fattura in scadenza.

9.5 Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, la stazione appaltante avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'appaltatore, i lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante.

Art. 10. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di 24 mesi, naturali e consecutivi, dalla data di assegnazione del servizio.

Il contratto di servizio potrà essere prorogato al termine dei primi 24 mesi per decisione insindacabile della stazione appaltante per ulteriori 12 mesi.

In questa ipotesi la comunicazione dovrà avvenire entro il ventunesimo mese dall'attivazione del servizio a mezzo di posta certificata o lettera raccomandata.

Il servizio potrà essere ulteriormente prorogato, alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario per bandire la nuova procedura.

Art. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto nei seguenti casi:

- a) gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali non sanate in ottemperanza a diffida formale da parte della Stazione Appaltante;
- b) arbitrario abbandono, da parte dell'appaltatore, del servizio oggetto dell'appalto;
- c) nel caso di violazione del successivo art. 12 del presente capitolato;
- d) nel caso in cui l'appaltatore avesse mutato il luogo di consegna, senza il preventivo consenso dell'ente appaltante dietro motivata richiesta dell'appaltatore;
- e) in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.

Art. 12. CESSIONE E SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Dlgs 36/2023 e s.m.i.. Al di fuori di tali limiti, è fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto, sotto pena di risoluzione del contratto e refusione dei danni.

Art. 13. RISERVATEZZA

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e confidenziali le informazioni riguardanti l'altra parte di cui vengano comunque a conoscenza nel corso del rapporto, e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e dell'adempimento di obblighi di legge, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679).

Art. 14. NORMATIVA APPLICABILE

14.1 Per quanto non previsto dal presente Capitolato, saranno applicabili le disposizioni di legge disciplinanti la materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la propria competenza, alla Legge Regionale n. 26/2003 e relative modifiche ed integrazioni e al D.Lgs. n. 36/2023.

14.2 L'Appaltatore avrà inoltre l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potrebbero venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e comunque correlate al servizio oggetto dell'appalto.

Art. 15. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

Per ogni controversia concernente il contratto, incluse quelle relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione e limiti delle specifiche tecniche è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

Art. 16. SPESE

Sono a carico dell'appaltatore le spese per tasse relative alla stipulazione e registrazione del contratto se richiesto.

Trescore Balneario, GG/MM/2025

L'Ente appaltante
VAL CAVALLINA SERVIZI SRL
L'Amministratore Unico
Moretti Paolo
(Documento firmato digitalmente)

L'Appaltatore

Il Legale Rappresentante
(documento firmato digitalmente)